



## PROVINCIA DI PIACENZA



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. ANNUALITA' 2010.  
ASSE 2 – MISURA 221  
“IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI”**

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO**



**Programma Rurale  
Integrato Provinciale**

## PROVINCIA DI PIACENZA

### **Avviso pubblico per l'accoglimento delle “domande di aiuto” relative all'adesione alla Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2007-2013 (Reg.(CE) 1698/05).**

**Anno 2010**

---

#### **Obiettivi**

---

Il presente avviso pubblico è stato elaborato congiuntamente dalla Provincia di Piacenza, dalla Comunità Montana Appennino Piacentino, dalla Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, dall'Unione dei Comuni Valle del Tidone, in coerenza con il modello di “gestione associata” dei procedimenti, prefigurato dal Programma Integrato Provinciale (di seguito PRIP), nonché da apposita convenzione approvata dai sopraccitati Enti.

Esso dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR, in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05, Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articoli 42 e 43, con riferimento

- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito PSR 07-13);
- al Programma Operativo dell'Asse 2 “Miglioramento dell'Ambiente e Spazio Rurale” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 che comprende lo specifico Programma operativo relativo alla Misura 221, e le successive modifiche e integrazioni approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 363 del 17 marzo 2008 con deliberazione n. 196 del 8/2/2010, che definisce il meccanismo di selezione e le delimitazioni;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1441 dell'1 ottobre 2007 con la quale è stata definita l'articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di applicazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2177 del 27 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 relative all'approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n. 1559/2007 nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;
- alla deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 11/6/2008 successivamente modificata con deliberazione n. 196 del 8/2/2010 che approva le Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione degli Imboschimenti (di seguito “Linee Guida”);
- alla Determinazione Dirigenziale n. 2608/2010 che stabilisce le scadenze per la presentazione delle domande di adesione al regime di sostegno.

Il presente bando inoltre, recepisce ed attua le previsioni del PRIP secondo il testo approvato con atto di Consiglio n. 85 del 5/11/2007.

---

## **Obiettivi specifici**

---

La Misura si applica mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- Azione 1 “Boschi Permanenti”;
- Azione 2 “Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio”;
- Azione 3 “Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatibile”.

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni, si rimanda al testo del “PSR 07-13” e a quanto previsto dalle “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 874 del 11/6/2008 successivamente modificata con deliberazione n. 196 del 8/2/2010, con riguardo anche agli allegati in esse contenuti.

---

## **Beneficiari**

---

Il Reg. (CE) n. 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di “imboschimento” di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno volto a coprire a seconda dei casi, o parte dei soli costi di impianto, o anche dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e a compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento.

I sostegni a copertura dei costi di impianto sono riconoscibili ai “terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni”, come meglio specificato all'art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente alla compensazione della perdita di reddito, è previsto che la stessa sia a favore “degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato” (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Non è concedibile nessun sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (comma 3, punto a, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendono beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con la situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Per mantenere la corresponsione del premio per la compensazione della perdita di reddito al livello massimo, il requisito prescritto (Imprenditore Agricolo Professionale IAP di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 29/3/2004) dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della “decisione individuale di concessione del sostegno”.

Per una più dettagliata individuazione delle caratteristiche dei beneficiari in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti si rimanda alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” sopra menzionate.

---

## **“Terreni agricoli” ammessi.**

---

Secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (in seguito PSR) nonché dalle “Linee Guida”, gli imboschimenti relativi alla Misura 221 possono essere realizzate nelle particelle agricole:

- *che risultano seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);*
- *che risultano essere state in produzione nell'intervallo di tempo compreso fra le due annate agrarie antecedenti alla presentazione della domanda di adesione e al momento della presentazione della domanda stessa;*
- *ammissibili ai sostegni in riferimento all'art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all'art. 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006.*

*Non sono ammissibili al sostegno:*

- *le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR.*
- *gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale.*

Possono essere ammesse esclusivamente particelle agricole ricadenti all'interno del territorio regionale.

Nel caso di un singolo richiedente che intende imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti<sup>1</sup>, la domanda dovrà essere **unica** e sarà trasmessa all'Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell'ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell'Amministrazione territorialmente competente.

Si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Azioni contenute nelle "Linee Guida" l'individuazione di ulteriori specificazioni riguardanti le caratteristiche dei terreni ammissibili, nonché al Piano Operativo di Misura.

---

## **Condizioni di ammissibilità**

---

### **Azione 1 – Boschi permanenti**

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 0,5 ha aventi larghezza sempre superiore a m 20. Gli impianti possono essere realizzati su un unico corpo o su corpi separati, purchè ogni singolo perimetro imboschito abbia estensione maggiore a 0,5 ha e la larghezza sia superiore a 20 m.

L'impegno ha durata quindicennale. Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, fatta eccezione per gli impianti riconosciuti per "arboricoltura da legno", al termine del ciclo produttivo definito nei Piani colturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile, secondo quanto disposto dalle medesime normative.

### **Azione 2- Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio**

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti in questione gli impianti per l'arboricoltura da legno realizzati utilizzando esemplari autoctoni da destinare alla coltura "per legno". Sono ammessi unicamente gli impianti attuati in base a moduli che prevedono l'alternanza regolare di:

- essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio, da scegliere unicamente fra quelle che le "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti" indicano idonee

per la produzione di assortimenti legnosi di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto);

- essenze accessorie da scegliere unicamente fra quelle che le "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti" individuano idonee, per vigore e caratteristiche ecologiche, a coadiuvare l'accrescimento delle essenze candidate per produzione di legno di pregio (nonché impiegabili nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni interessati dall'impianto).

Gli impianti per arboricoltura da legno sono caratterizzati:

- da un ciclo non breve (sempre superiore a 15 anni) il cui periodo di rotazione (turno) minimo è definito nelle "Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti di superfici agricole" sulla base delle indicazioni rinvenibili nella bibliografia selvicolturale con riguardo alle essenze per arboricoltura da legno impiegate;
- dalla reversibilità dell'uso delle particelle interessate, a fine turno.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 1 ha, aventi larghezza sempre superiore a m 20.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore a m 20.

L'impegno ha durata quindicennale.

### **Azione 3 – Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura ecocompatibile**

Si intendono formazioni forestali da legno a ciclo breve, gli impianti che hanno periodo di rotazione compreso fra otto e quindici anni.

Per beneficiare della presente Misura, coloro che realizzano impianti di pioppicoltura, devono impegnarsi contestualmente a:

- adottare disciplinari di produzione connessi a certificazione forestale e/o adozione del metodo di produzione integrata;
- realizzare impianti diversi dalla pioppicoltura per almeno il 10% della superficie complessiva: boschi permanenti, arboricoltura da legno (ove compatibile con le esigenze di tutela e incremento della biodiversità), altri elementi (impianti realizzati dopo l'11/2/2008 nell'ambito della misura 214 – azione 10 e della misura 216 senza vincoli di periodo di realizzazione o realizzati autonomamente dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto).

Non potranno essere ammessi impianti con investimenti inferiori a 200 esemplari per ettaro e superiori a 330.

Per quanto riguarda l'adozione del metodo della Produzione Integrata si fa riferimento al Disciplinare di produzione integrata del Pioppo approvato con determinazione dirigenziale n. 2144/2007 e successive modifiche.

Sono utilizzabili per l'attuazione dell'Azione 3 della Misura 221 i cloni compresi nella Lista di orientamento clonale del Disciplinare di produzione integrata del Pioppo.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a 2 ha, aventi larghezza sempre superiore o uguale a m 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà sempre avere estensione superiore o uguale a 0,5 ha e larghezza superiore o uguale a m 20.

La durata dell'impegno è decennale, pertanto, non è ammesso il taglio anticipato del pioppeto.

Per ulteriori altre condizioni e dettaglio si rimanda alle “Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli imboscamenti” approvate con delibera di Giunta regionale n. 874 del 11/6/2008 e successive modifiche e integrazioni approvate con deliberazione n. 196 del 8/2/2010.

---

### **Aree di applicazione/Localizzazione**

---

**Le Azioni 1 e 2** della Misura si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali.

**L’Azione 3** si applica esclusivamente nelle aree di pianura, con esclusione delle aree della rete Natura 2000.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni riferibili alla presente Misura, per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all’art. A26 della medesima L.R. 20/2000.

Le *domande di aiuto* riguardanti terreni ricadenti in ambito urbano e periurbano (o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all’ordinario uso agricolo), potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente:

1. le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d’uso previsti con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell’intervento;
2. l’attestazione in riferimento al già citato art. A26 L.R. 20/2000 che l’intervento medesimo non risulti già prescritto a titolo oneroso;
3. la sussistenza di eventuali accordi con il beneficiario sulla gestione degli imboscamenti realizzati. Non si ritiene infatti dovuta la corresponsione di premi per “manutenzione” nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi al riguardo, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con spesa a carico di Pubbliche Amministrazioni.

---

### **Dotazione finanziaria**

---

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a **247.601,20 Euro**.

---

### **Entità degli aiuti e dei premi secondo quanto previsto dalle “Linee Guida”**

---

I sostegni previsti dall’art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione);
- **premio annuale** per ettaro imboscato a copertura dei **costi di manutenzione**, per un periodo massimo di 5 anni per quanto riguarda le azioni 1 e 2;
- **premio annuale** per ettaro inteso a compensare le **perdite di reddito** provocate dall’imboscamento, per un periodo massimo di 15 anni sempre riferito alle azioni 1 e 2.

## Aiuti concedibili per i costi di impianto

*Per **costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto**, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, ovvero al costo delle piante, al costo della messa a dimora e ai costi direttamente connessi all'operazione riferiti ai prezzi dei prezzari di riferimento.*

*Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.*

*Per **massimale finanziabile**, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboscata nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.*

Nella Tabella di seguito riportata, tratta dal P.S.R., sono riportati i valori di “costo massimo ammissibile dell'impianto” e i “massimali” finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell'ambito territoriale nel quale viene attuato l'intervento.

	AIUTO ALL'IMPIANTO		
	Costo massimo ammissibile (Euro)	Massimale 80% (Euro)	Massimale 70% <sup>2</sup> (Euro)
<b>Azione 1</b> Boschi permanenti	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Azione 2</b> Arboricoltura a ciclo medio-lungo	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Azione 3</b> Pioppicoltura ecocompatibile	<b>5.000,00</b>		<b>3.500,00</b>

*Qualora il “costo dell'imboschimento” sia inferiore al “costo massimo ammissibile” il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.*

Nei casi in cui il “Costo dell'Impianto” è **pari o superiore** al “Costo massimo ammissibile”, come definito nella Tabella di cui sopra, l'aiuto è calcolato moltiplicando il “costo massimo ammissibile” per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 2).

Nei casi in cui il “Costo dell'Impianto” è **inferiore** al “Costo massimo ammissibile”, l'aiuto è calcolato moltiplicando il “costo dell'impianto” (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%, vedi nota 2).

*Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.*

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

*E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle*

tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali definiti dal PSR 07-13 sono riportati nella seguente Tabella.

	MANUTENZIONE		PERDITA DI REDDITO			
	Quinquennio (Euro)	Annuale (Euro)	IAP (Euro)		Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (Euro)	
			Pianura	Collina	Pianura	Collina
<b>Azione 1</b> Boschi permanenti	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Azione 2</b> Arboricoltura a ciclo medio-lungo	<b>3.250,00</b>	<b>650,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Azione 3</b> Pioppicoltura ecocompatibile	<b>Non concedibili</b>	<b>Non concedibili</b>				

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, "il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali possono essere corrisposti agli affittuari".

---

**Presentazione delle domande di adesione ad Azioni della Misura 221**

---

Le persone fisiche o giuridiche che intendono presentare domanda devono essere iscritte all'Anagrafe delle Imprese Agricole con situazione dei dati debitamente validata in conformità a quanto previsto dal R.R. 17/2003.

**Le domande dovranno essere presentate, ai rispettivi Enti territorialmente competenti, entro il giorno 30 Luglio 2010.**

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda viene compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, è valida la data del protocollo del sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, all'Ente territorialmente competente.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE :

tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata". Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'ente territoriale competente, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente.

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

---

## **Elaborati tecnici a corredo delle domande**

---

Il riconoscimento dei sostegni previsti dalla Misura 221 del PSR è condizionata alla presentazione:

1. a corredo della domanda di aiuto:

- per gli interventi riconducibili alle Azioni 1), 2) e 3) di una specifica relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento, che fornisca tutte le informazioni di dettaglio per l'esame di ammissibilità, nonché per l'attribuzione del punteggio di merito ai fini della graduatoria;

2. a corredo della domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi:

- o "stato finale dei lavori" corredato dalle fatture, dai titoli di pagamento e dai documenti relativi alla certificazione delle piante.

Gli elaborati richiesti, compresa la relazione descrittiva, dovranno essere sottoscritti da tecnici abilitati.

E' comunque opportuno che i beneficiari che intendono realizzare interventi in aree per le quali è necessario attivare specifiche procedure autorizzative al fine del rilascio della "decisione individuale della concessione del sostegno" (aree della Rete Natura 2000, tratti dei corsi d'acqua del bacino idrografico del Fiume Po interessati dalle Fasce fluviali A e B, così come individuati nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, e imboschimenti interessati da Valutazione di Impatto Ambientale) presentino il progetto esecutivo a corredo della domanda di aiuto.

Coloro che non necessitano del rilascio di altre autorizzazioni, entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e comunque prima della notifica della "decisione individuale della concessione del sostegno", pena la non concessione degli aiuti, dovranno perfezionare la domanda di aiuto mediante la presentazione del progetto esecutivo.

---

## **Istruttoria**

---

L'esame istruttorio, in coerenza con quanto stabilito nel PRIP verrà effettuato , per tutte le domande pervenute, da un gruppo tecnico di lavoro misto fra i diversi Enti territoriali che validerà la graduatoria unica provinciale entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora le risorse finanziarie risultino sufficienti al soddisfacimento di tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, l'Ente competente provvederà ad approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione.

Per l'approvazione della graduatoria unica provinciale il responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Albino Libé - Servizio Piccole Filiere e supporto tecnico-organizzativo alle produzioni agricole - Provincia di Piacenza .

Per la gestione amministrativa inerente la concessione dell'aiuto e la liquidazione del premio i responsabili di procedimento sono rispettivamente:

Albino Libé..... per la Provincia di Piacenza;

Giampaolo Maserati.....per la Comunità Montana Appennino Piacentino;

Massimo Castelli..... per la Comunità Montana Valli del Nure e Arda;

Andrea Pradelli.....per l'Unione dei Comuni Valle del Tidone.

---

## **Selezione delle domande di adesione**

---

I criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualunque sia il livello amministrativo al quale essi vengono definiti.

## PRIORITA'

Le priorità stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- Territoriali
- Tecniche
- Soggettive

### Priorità territoriali

#### *Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia- Romagna*

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.3.

Le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituiscono una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, le aree vulnerabili e le aree della Rete Natura 2000 sono caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano una unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra area preferenziale o loro sovrapposizione. Queste aree ai fini della graduatoria saranno identificate come **aree tipo A**

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene le priorità subordinate da assegnare alle altre aree preferenziali del P.S.R., si definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela. L'insieme di queste aree di tutela, ai fini della graduatoria viene identificato **come aree tipo B**

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella 1 che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificati in funzione di tale parametro.

*Tabella 1*

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	<b>PIANURA</b>	<b>COLLINA e MONTAGNA</b>
<i>Tutela naturalistica</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>
<i>Tutela idrologica</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Tutela paesaggistica</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>
<i>Tutela del suolo</i>	-	<i>P2</i>

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali subordinate non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati,

definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Per il territorio della Provincia di Piacenza le aree di tutela sono quelle di seguito esposte:

#### Aree di tutela naturalistica

- Parchi nazionale e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. 6/2005;
- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR e art. 20 PTCP)
- Oasi di protezione della fauna, centri di produzione della fauna e aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;  
*\* (le ZPS e i SIC non vengono considerate in questo contesto in quanto già ponderate nelle aree a priorità assoluta);*

#### Aree di tutela idrologica

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 del PTPR, corrispondenti agli art. 14-15- e 17 del PTCP);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR e artt. 35 e 36 PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44 lett. a) delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);  
*\* (Le zone vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati non sono considerate in questo contesto in quanto già ponderate nelle aree a priorità assoluta);*

#### Aree di tutela paesaggistica

- Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del PTPR e artt. 18 e 19 PTCP);

#### Aree di tutela del suolo

- 1<sup>a</sup> classe: Aree a rischio di erosione non tollerabile o rischio franosità (comprende le aree classificate a erosione idrica bassa, moderata, alta e di erosione gravitativa prevalente dell'allegato 1 al PSR) ;
- 2<sup>a</sup> classe: Aree a rischio di erosione idrica molto bassa o tollerabile (comprende le aree a erosione idrica molto bassa o tollerabile dell'allegato 1 al PSR).

#### ***Priorità territoriali disposte dai P.R.I.P.***

Il P.S.R. prevede per le Misure dell'Asse 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, vengono stabilite dai P.R.I.P. Sono **le aree denominate tipo C** ai fini della graduatoria e per la provincia di Piacenza sono esattamente le seguenti:

Il PRIP della Provincia di Piacenza, in coerenza con quanto disposto dal PSR, ha individuato, la seguente zonizzazione in ordine decrescente, da applicare per il valore ambientale, in subordine a quelle precedentemente indicate:

1 – aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: (Comuni di **Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Farini, Ferriere, Morfasso, Ottone, Pecorara, Zerba**).

2 - aree svantaggiate Direttiva 268/75 art.3, paragrafo 3-4: ( Comuni di **Caminata, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo (parte), Rivergaro (parte), Vernasca, in aggiunta ai Comuni già ricompresi nelle aree con problemi di sviluppo**).

3 - altre aree rurali intermedie: le aree intermedie sono state ulteriormente suddivise in sub aree. In particolare, quelle non già ricomprese nelle aree svantaggiate risultano suddivise in:

- *sub area B2* -Comuni interessati da progetti europei e sovraprovinciali: (*Terre traverse, Po fiume d'Europa e Le strade dei vini e dei sapori*):  
(**Alseno, Besenzone, Cortemaggiore, Fiorenzuola D'Arda, Monticelli D'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova D'Arda, Calendasco, Caorso, Castel S. Giovanni, Castelvetro Piacentino, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Borgonovo V.T., Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Gazzola, Pontedell'Olio, Rivergaro, Vigolzone, Ziano Piacentino**).
- *sub area B3* -riguarda i Comuni con progetti di valenza territoriale approvati a livello comunale anche a valere come proposta ai sensi della Legge Reg. 6/2005.
- *sub area B4* -riguarda gli altri Comuni delle Aree intermedie.

4 – aree del Polo urbano: (Comune di Piacenza).

### **Priorità tecniche**

#### **Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna**

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. “Principi generali di attuazione dell'Asse” nel sub paragrafo “Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati” si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

**Tabella 2**

<b>Misura</b>	<b>Azione</b>	<b>PIANURA</b>	<b>COLLINA</b>
<b>221</b>	<b>1</b>	<b>P1</b>	<b>P1</b>
	<b>2</b>	<b>P1</b>	<b>P1</b>
	<b>3</b>	<b>P2</b>	<b>-</b>

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in Tabella 2, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

### Priorità soggettive

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale e alle priorità di tipo tecnico.

Il PRIP della provincia di Piacenza ha previsto di privilegiare per questa azione:

- **le imprese condotte da Imprenditori agricoli professionali;**
- **le istanze con maggior superficie (SAU) rimboschita con boschi permanenti e/o con arboricoltura a ciclo medio-lungo;**

### Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del P.S.R.

**Le priorità trasversali previste dal P.S.R. ed applicabili alla presente Misura sono:**

- il sostegno ai **giovani imprenditori** che viene realizzato accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate.
- la valorizzazione **dell'agricoltura a metodo biologico** è perseguita attraverso il sostegno alle produzioni biologiche.

Tenuto conto di quanto sopra, alle aree di tutela (**tipo b**) saranno assegnati i seguenti valori:

Tabella 1 (aree tipo b e rispettivi valori)

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	<b>PIANURA PRIORITA' PUNTI</b>		<b>COLLINA/MONTAGNA PRIORITA' PUNTI</b>	
<u><i>Tutela naturalistica</i></u> <i>Parchi e riserve naturali</i> <i>Zone di tut. naturalist.(art.25</i> <i>PTPR e art. 20 PTCP)</i> <i>Oasi prot. fauna, centri di</i> <i>produz. fauna e az. faunist.-</i> <i>venatorie</i>		136		273
	<i>P1</i>	136	<i>P1</i>	273
		136		273
<u><i>Tutela idrologica</i></u> <i>Zona tut .laghi bacini e corsi</i> <i>d'acqua(art.17 e 34 PTPR e</i> <i>artt.14-15- e 17 PTCP)</i> <i>Zona tut. corpi idrici sup. e</i> <i>sotterranei (art. 28 PTPR e</i> <i>art. 35 e 36 PTCP)</i> <i>Zona prot. acque sotter.</i> <i>pedecoll. e pianura (art.44</i> <i>lett.a PTA)</i>		34		34
	<i>P2</i>	34	<i>P3</i>	34
		34		34
<u><i>Tutela paesaggistica</i></u> <i>zone di particolare interesse</i> <i>paesagg. (art.19 PTPR e</i> <i>artt.18 e 19 PTCP)</i>	<i>P3</i>	17	<i>P4</i>	17
<u><i>Tutela del suolo</i></u> <i>aree a rischio eros. non</i> <i>tollerabile o rischio franosità</i> <i>aree a rischio eros. idrica</i> <i>molto bassa o tollerabile</i>	-	-	<i>P2</i>	137
				136

Alle aree prioritarie derivate dal PRIP (aree **tipo c**), verranno assegnate i seguenti valori:

<b>AREE PRIP</b>	<b>PUNTI</b>
<i>Aree svantaggiate ex dir. 268/75 art. 3 par. 3-4 non già ricomprese nelle arre con problemi complessivi di sviluppo</i>	<b>16</b>
<i>Aree rurali intermedie -sub area B2 PRIP</i>	<b>8</b>
<i>Aree rurali intermedie- sub area B3 PRIP</i>	<b>4</b>
<i>Aree rurali intermedie -sub area B4 PRIP</i>	<b>2</b>
<i>Aree del Polo Urbano</i>	<b>1</b>

Conseguentemente, per rispettare il rapporto 2:1, tra le aree di priorità assoluta (**tipo a**), e le aree (**tipo b**), come disposto dall'allegato 2 alla Del. di Giunta Reg. n. 363 del 17/3/2008, tenuto conto che il primo gruppo di queste ultime (tutela naturalistica), riunisce tre possibili tipologie, alle aree (**tipo a**), verrà assegnato il valore =**1638**=.

I valori numerici ottenuti secondo questo calcolo, verranno resi omogenei mediante un fattore di normalizzazione che li ordinerà in un range di valori compresi tra zero e 100.

Ottenuta così una prima graduatoria, secondo i criteri dettati dalle disposizioni regionali che si riassumono nella formula: ( $\%SOI$  area **tipo a** X peso area **tipo a**) + ( $\%SOI$  area **tipo b** X peso area **tipo b**) + ( $\%SOI$  area **tipo c** X peso area **tipo c**), si andranno a discriminare le posizioni di pari merito. Queste verranno differenziate aggiungendo al punteggio originale calcolato con la formula sopra citata, il **segno** “/” e un valore aggiuntivo risultante dalla somma dei punti derivanti dai criteri tecnici regionali di tab. 3 e da quelli delle priorità del PRIP, secondo il seguente ordine di importanza e relativi pesi:

Priorità tecniche regionali (come da Progr. Operativo d'Asse 2) combinate con le priorità di azione dei PRIP.

**Tabella 3**

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>PUNTI</i>	<i>COLLINA</i>	<i>PUNTI</i>
<b>221</b>	<b>1</b>	<b>P1</b>	<b>22</b>	<b>P1</b>	<b>22</b>
	<b>2</b>	<b>P1</b>	<b>22</b>	<b>P1</b>	<b>22</b>
	<b>3</b>	<b>P2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Priorità soggettive e di natura varia contenute PRIP e nella Del. di G. R. n. 363/2008 secondo la seguente specifica e ordine di importanza:

1. Imprese condotte da IAP.....punti 2
2. Imprese con maggiore superficie (SAU) rimboschita con boschi permanenti e/o polifunzionali(nella istanza presentata su questo bando) fino a un massimo di .....punti 5
3. Imprese certificate biologiche .....punti 3

Si precisa che i punteggi collegati alle soprariportate priorità soggettive e di natura varia di cui ai punti: 1. 2. 3. verranno assegnati unicamente sulla base di informazioni fornite attraverso la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare alla istanza cartacea presentata all'Ente territoriale. Il fac-simile di tale dichiarazione si trova in allegato al presente bando.

In mancanza di tale dichiarazione allegata alla domanda o in ogni caso fatta pervenire all'Ente competente entro i termini di presentazione della domanda , come in caso di omessa indicazione delle precise circostanze in cui ricade il richiedente, i previsti punteggi non verranno attribuiti, salvo che i dati non siano chiaramente desumibili da altre sezioni del modello domanda.

---

### **Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere**

---

I beneficiari della presente Misura hanno l'obbligo di rispettare il Piano di Coltura e Conservazione approvato dall'Amministrazione pubblica.

L'art. 5 delle **Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti** (di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 del RDL 3267/1923 e agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 del RD 1126/1926) prevede infatti che:

- “ i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, .... nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'Arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il **PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE (“Piano di Coltura”)** di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923 , art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ...”

Per quanto attiene, invece, alle **limitazioni all'uso dei terreni** interessati dalle Azioni in questione, si specifica che:

- i terreni nei quali siano individuabili **boschi** e **aree forestali** (termini equiparati sia ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 227/01, sia ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) sono assoggettati alle limitazioni conseguenti all'applicazione di specifiche

normative forestali (art. 4 D.Lgs. 227/01), nonché di quelle ambientali e di uso dei suoli (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, .ecc); pertanto la destinazione ad uso non forestali di dette superfici, se per la normativa non è esclusa a priori, è comunque assoggettata all'assenso di tutte le Amministrazioni preposte alla tutela delle normative medesime;

- **ai terreni investiti da impianti di Arboricoltura specializzata da legno** per i quali tale fattispecie è confermata nel relativo “**Piano di Coltura**” (compresi i pioppeti e gli impianti specificamente destinati alla produzione di biomassa a ciclo breve), **non sono applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra**, in quanto esclusi dalla definizione di bosco e di area forestale contenuta sia nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia nell’art. 2 del D.Lgs. 227/01; pertanto non sussistono ad oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel “**Piano di Coltura**”, i terreni interessati dalle Azioni 2 e 3 della Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.

---

### **Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito**

---

La richiesta di “verifica della effettuazione dell’impianto” presentata da un beneficiario che ha ottenuto la “decisione di concessione del sostegno” ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all’impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

Le domande di “pagamento del sostegno all’impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro la scadenza ultima (dalla conclusione dei lavori) per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all’art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni. Annualmente Agrea provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Le domande devono essere necessariamente corredate dal Piano Colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Per la presentazione delle domande si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221 e alle modalità definite dall’AGREA.

---

### **Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima**

---

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 (azioni 1 e 2) potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta (vedi la “domanda di pagamento” di cui all’art. 3 del Reg. (CE) 1975/06) nei modi e nei termini definiti nel P.O.M. e dall’AGREA.

---

### **Controlli e sanzioni**

---

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità:

- al Reg. (CE) 1975/2006, in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure

contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";

- al paragrafo 11 del PSR 07-13;
- al Programma Operativo della Misura 221, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 11 febbraio 2008, successivamente modificata con deliberazione n. 196 del 8/2/2010.

Con riferimento al Titolo I del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 18, si farà riferimento agli "Inadempimenti" definiti nel Programma Operativo per la Misura 221.

Con riferimento al Titolo II del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni i cui all'art. 31, si farà riferimento all'importo richiesto nella "*domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi*", al correlato contenuto dello "*stato finale dei lavori*" e ai giustificativi di spesa di corredo.

Come da paragrafo 11.2.2 del P.S.R. 2007/2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

---

## **Condizionalità**

---

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Regolamento (CE) 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2010 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

---

## **Riferimenti normativi**

---

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013
- Reg. (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n.1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e condizionalità
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

## NOTE

---

1 Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

2 Vedi la percentuale massima finanziabile dei “costi di impianto” definita nel PSR 07-13:

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l’entità dell’aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l’80% dei costi ammissibili:

- *ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all’art. 36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane di cui all’art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;*
- *zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.*

*In tali ambiti territoriali, pertanto, l’importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all’80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.*

Nelle rimanenti aree l’entità dell’aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l’importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

**Per tutto quanto non esposto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti normative e agli atti amministrativi richiamati nel bando medesimo.**

ALLEGATO

*ALL'ENTE Territorialmente Competente*

.....

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
nella qualità di titolare/ legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_  
avendo presentato a codesto Ente **domanda ai sensi del Reg. 1698/05 in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della regione Emilia e Romagna, MISURA 221 (imboschimento di terreni agricoli)** e consapevole che la stessa verrà istruita per verificarne la rispondenza dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e che per la graduatoria di merito è indispensabile fornire elementi di valutazione,

**DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'  
LA VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE**

Consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall'Ente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

---

segnare il caso o i casi che interessano

- Trattasi di azienda certificata biologica
- Trattasi di Impresa condotta da Imprenditore agricolo professionale

La superficie (SAU) rimboschita con boschi permanenti e/o con arboricoltura a ciclo medio-lungo attraverso la presente istanza è di Ha.....

In ordine all'autenticità della firma, allego fotocopia del documento di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

Informativa ai sensi dell'art. 10 L. 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Piacenza, lì \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE